QuotidianoPIÙ

Sabato 15/06/2024 • 06:00

FISCO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Nomenclatura combinata: il concetto di costruzione prefabbricata

La **Corte di Giustizia UE** interviene sulla corretta interpretazione di una voce tariffaria della **Nomenclatura Combinata**, fornendo importanti chiarimenti sul concetto di "costruzione prefabbricata" di cui alla **voce doganale 9406 00**.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

La classificazione doganale e la Nomenclatura Combinata

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea concerne la corretta interpretazione della voce tariffaria della **Nomenclatura Combinata** relativa alle "costruzioni prefabbricate".

Com'è noto, la classificazione assume un ruolo fondamentale nell'ambito della fiscalità doganale e degli **adempimenti connessi all'importazione** o all'esportazione. Per ogni operazione che coinvolga le frontiere, è necessaria una preventiva dichiarazione doganale, nella quale ogni prodotto è identificato tramite uno specifico codice numerico, che prende in considerazione le caratteristiche essenziali e la funzione della merce in questione.

L'esatto inquadramento dei prodotti consente di individuare le norme giuridiche applicabili, gli **adempimenti connessi**, eventuali divieti, restrizioni, autorizzazioni e standard tecnici. La corretta classificazione doganale permette, inoltre, di identificare la misura dei dazi, eventuali misure di salvaguardia, **dazi *antidumping***, esenzioni daziarie e fiscali, ma anche le regole di origine applicabili.

Per consentire una classificazione uniforme a livello internazionale, nel 1973 il *World Customs Organization* - WCO (**Organizzazione mondiale delle dogane**) ha concluso a Bruxelles la Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ratificata dalla Comunità europea con la decisione del Consiglio del 7 aprile 1987.

Il Sistema Armonizzato – SA (*Harmonized System* – HS), previsto dalla **Convenzione di Bruxelles**, consente di classificare i prodotti attraverso l'attribuzione di un codice specifico di sei cifre, che definisce e cataloga le merci in modo conforme a livello internazionale.

Considerato che nei **Paesi altamente industrializzati** dove il grado di complessità merceologico è molto elevato, l'Unione europea ha introdotto un ulteriore strumento di classificazione doganale, ossia la **Nomenclatura Combinata** (NC), mediante l'attribuzione di ulteriori due cifre alle sei già previste dal Sistema armonizzato (Reg. 23 luglio 1987, n. 2658). La Nomenclatura Combinata rappresenta un elenco maggiormente dettagliato rispetto a quello previsto nel **Sistema armonizzato** e viene aggiornata annualmente da un Regolamento europeo di esecuzione. Sulla base della Nomenclatura Combinata, la Commissione ha, inoltre, istituito una tariffa integrata dell'Unione europea (Taric), espressa mediante l'apposizione di ulteriori due cifre (nona e decima) al codice di ciascun prodotto, che individua, per ogni **categoria merceologica**, l'ammontare dei diritti doganali e degli altri prelievi corrispondenti.

Il caso esaminato dalla Corte UE

La domanda di pronuncia pregiudiziale esaminata dalla **Corte di Giustizia europea** concerne la corretta interpretazione della voce tariffaria 9406 00 della Nomenclatura Combinata.

Nello specifico, il caso si inserisce nell'ambito di una controversia in merito alla **classificazione tariffaria** di alcune merci regolarmente importate da una società tedesca, denominate "ricoveri per vitelli". Tali prodotti, collocati all'esterno delle stalle, servono a proteggere gli animali dalle intemperie; sono realizzati in polietilene (con un contenuto di biossido di titanio dell'8%) e dispongono di una struttura come telaio e di una cornice metallica. La percentuale di questi **componenti metallici** rispetto al totale del prodotto varia tra il 12% e il 21%.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, la società tedesca ha chiesto un'Informazione tariffaria vincolante (ITV) al fine di classificare le merci in questione nella voce 9406 0080 della Nomenclatura Combinata, che comprende le "**costruzioni prefabbricate**" costituite da "altre materie". L'Ufficio doganale, tuttavia, ha ritenuto applicabile una diversa voce doganale e ha classificato le merci come "altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci (NC) da 3926 1000 a 3926 9092" nella sottovoce 3926 9097 NC.

Il Tribunale tributario tedesco, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Società nei confronti dell'ITV, ha confermato la **voce doganale** proposta dalle Dogane, ritenendo che il materiale di cui sono costituite le merci in questione, ossia il polietilene plastico, attribuirebbe ai prodotti il loro carattere essenziale, impedendo l'**attribuzione della voce applicata dalla società**. Inoltre, i ricoveri per vitelli in questione presentano un'apertura nella parte anteriore, al fine di consentire l'ingresso dell'animale, che, secondo i giudici tedeschi, impedisce di considerare il prodotto come una "struttura chiusa".

Anche il giudice di secondo grado ha sollevato alcune perplessità sulla voce doganale richiesta dalla società e, al fine di chiarire ogni dubbio, ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali.

Nello specifico, è stato chiesto ai **giudici europei** se le "costruzioni prefabbricate", ai sensi della NC, debbano necessariamente costituire uno spazio chiuso e, in caso di risposta negativa, se la **voce 9406 NC** presupponga che la costruzione prefabbricata presenti un'altezza sufficiente da consentire l'accesso ad una persona di media statura e se ciò richieda quantomeno un'area accessibile per la persona medesima in posizione eretta, o se sia anche sufficiente un'accessibilità in posizione china.

La sentenza

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia UE chiarisce che il criterio decisivo per la **classificazione tariffaria dei prodotti** deve essere ricercato nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà obiettive.

I giudici rilevano che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il **diritto dell'Unione** non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui sono utilizzati.

In particolare, il significato abituale del termine "**costruzione**" rinvia a una struttura costruita di una certa dimensione, in linea di principio dotata di pareti e di un tetto, generalmente utilizzata da persone per alloggiarvi, esercitarvi attività o immagazzinarvi oggetti.

Quanto al contesto in cui la nozione di "costruzione" è utilizzata, la **nota 4 del capitolo 94 della NC** elenca strutture che implicano la facilitazione dell'attività umana e nelle quali le persone possono entrare e muoversi in piedi, in particolare per esercitarvi attività.

Di conseguenza, secondo i **giudici europei**, tenuto conto del significato abituale del termine nel linguaggio corrente e del contesto nel quale esso è utilizzato, la nozione di "costruzione", di cui alla **voce 9406 00 della NC**, deve essere intesa come una struttura nella quale le persone possono entrare e muoversi stando in posizione eretta, in particolare per svolgervi attività. Sul punto, la Corte rileva che non è essenziale, per consentire un simile utilizzo, che la struttura in questione costituisca uno spazio completamente chiuso.

Il concetto di "**costruzione prefabbricata**" non comprende, pertanto, i manufatti in plastica utilizzati per proteggere gli animali dalle intemperie che hanno un tetto e delle **pareti** ma che non formano necessariamente uno spazio chiuso su tutti i lati e le cui dimensioni non consentono a una persona di media statura di entrare e di svolgere attività in posizione eretta.

Fonte: CGUE 13 giugno 2024 C-104/23
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.